

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA**

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica Francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e

Irlanda del Nord,

e Il Consiglio delle Comunità Europee, da una parte

*e Sua Maestà il Re del Regno Hascemita di Giordania,
dall'altra,*

PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carte delle Nazioni Unite;

RISOLUTI ad insaturare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Giordania;

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e la Giordania e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali;

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato;

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

RENAAT VAN ELSLANDE,
Ministro degli Affari Esteri;

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

JEANS CHRISTENSEN:
Ambasciatore, Direttore al Ministero;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

HANS-DIETRICH GENSCHER,
Ministro federale degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Francese:

LOUIS DE GUIRINGAUD,
Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente dell'Irlanda:

GARRET FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Italiana:

ARNALDO FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

GASTON THORN,

Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

MAX VAN DER STOEL,

Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anthony CROSLAND M. P.,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Il Consiglio delle Comunità Europee:

ANTHONY CROSLAND M. P.,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee, Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

CLAUDE CHEYSSON,

Membro della Commissione delle Comunità Europee;

Sua Maestà il Re del Regno Hashemita di Giordania:

NIJMEDDIN DAJANI,

Ministro per l'Industria e il Commercio;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo tra la Comunità e la Giordania si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2.

La Comunità e la Giordania instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Giordania con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3.

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

- degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Giordania;
- dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;
- dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Giordania ed altri Stati.

ARTICOLO 4.

1. La cooperazione tra la Comunità e la Giordania si prefigge in particolare quanto segue:

- partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Giordania per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Giordania e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;
- commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Giordania;
- cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Giordania soprattutto mediante provvedimenti atti a:
 - incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Giordania;
 - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Giordania e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;
- consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;
- cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;
- partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse della Giordania ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;
- cooperazione nel settore della pesca;
- incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti;
- reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

ARTICOLO 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendere decisioni.

ARTICOLO 6.

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Giordania nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

ARTICOLO 7.

Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

TITOLO II
SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 8.

Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Giordania e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. PRODOTTI INDUSTRIALI.

ARTICOLO 9.

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

Calendario	Tasso di riduzione
Alla data di entrata in vigore dell'Accordo . . .	80%
Dal 1° luglio 1977	100%

ARTICOLO 10.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono:

— per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania alla data del 1° gennaio 1975;

— per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 11.

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

Si applicano alla Giordania le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

ARTICOLO 14.

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Massimali (in tonnellate)
55.09	Altri tessuti di cotone	100

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento.

3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio), 31.03 (concimi minerali o chimici fosfatici), ex 31.05 (concimi composti contenenti fosfati), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità d'istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

ARTICOLO 15.

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27. 10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

— all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

— all'atto di decisione prese nel quadro di una politica commerciale comune;

— oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte.

3. Fermo restando il paragrafo, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 16.

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. PRODOTTI AGRICOLI.

ARTICOLO 17.

1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Giordania, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota di riduzione per cento
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	80
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: F. Legumi da granella, sgranati o in baccello: II. Fagioli: ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno: dal 1° novembre al 30 aprile	60
	ex III. Altri: Fave (vicia faba maior)	40
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: ex II. Carote e navoni: Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo	40

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota di riduzione per cento
07.01	<p>ex H Cipolle, scalogni e altri:</p> <p>Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile</p> <p>Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio</p> <p>M. Pomodori:</p> <p>ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: dal 1° dicembre al 31 marzo</p> <p>ex S. Pimenti e peperoni dolci: dal 15 novembre al 30 aprile</p> <p>ex T. altri:</p> <p>Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile</p> <p>Zucche e zucchine, dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio</p>	<p></p> <p>50</p> <p>50</p> <p></p> <p>60</p> <p></p> <p>40</p> <p></p> <p>60</p> <p>60</p>
07.05	<p>Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:</p> <p>B. altri (esclusi quelli destinati alla semina)</p>	<p></p> <p>80</p>
08.01	<p>Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:</p> <p>H. altri (manchi, mangoste e guaiave)</p>	<p></p> <p>40</p>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota di riduzione per cento
08.02	Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance: fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi: freschi ex C. Limoni: freschi D. Pompelmi e pomeli ex E. Altri: Lime e limette	 60 60 40 80 80
ex 08.09	Altre frutta fresche: Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	 50
09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») A. non tritati né macinati: II. Pimenti: c) altri	 80
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	 80

2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dalla Giordania, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1° gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato C.

ARTICOLO 18.

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti Paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

ARTICOLO 19.

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato degli interessi della Giordania.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie della Giordania un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

C. DISPOSIZIONI.

ARTICOLO 20.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Giordania, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'affetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 21.

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Giordania concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre la Giordania può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

ART. 22.

1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Giordania ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

ART. 23.

Qualora la Giordania, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

ARTICOLO 24.

In occasione degli esami di cui all'articolo 43 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Giordania.

ARTICOLO 25.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

ARTICOLO 26.

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

ARTICOLO 27.

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti simili originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 28.

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Giordania, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 29.

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 30.

1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare e misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 31.

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 32.

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 31 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 30 e 31, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *b*), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda gli articoli 30 e 31 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 30 e 31, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

ARTICOLO 33.

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Giordania, la Parte contraente, interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34.

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 35.

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti della Giordania.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Giordania.

ARTICOLO 36.

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualevolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 37.

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 38.

Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed il Parlamento giordano.

ARTICOLO 39.

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

ARTICOLO 40.

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo.

2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 41.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 42.

Nei settori contemplati dall'Accordo:

il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società giordani.

ARTICOLO 43.

Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 44.

I Protocolli nn. 1 e 2, nonché gli Allegati A, B e C sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che è parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 45.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 46.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno hascemita di Giordania.

ARTICOLO 47.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 48.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، وضع المندوبون المفاوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten -anuar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of -anuary in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettanta-sette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حدر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وستة وسبعين .

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Renaat VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Jens CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Pour le Président de la République française

Louis de GUIRINGAUD

For the President of Ireland

GARRET FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica italiana

ARNALDO FORLANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

GASTON THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

MAX VAN DER STOEL

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ANTHONY CROSLAND

For Radet for De europæiske Fællesskaber,

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

ANTHONY CROSLAND

CLAUDE CHEYSSON

عن صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية

NIJMEDDIN DAJANI

ALLEGATO A
RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9
ESCLUSI DAL REGIME DELL'ACCORDO

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: A. Lattosio e sciroppo di lattosio: I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro B. Glucosio e sciroppo di glucosio: I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: B. Preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») C. Bevande alcoliche
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. Caseine C. altri
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina:

ALLEGATO B
RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti dal caffè e loro estratti: esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1)
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III

(a) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: a) da un dazio *ad valorem* che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; b) da un elemento mobile.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO C

DAZI MINIMI RESIDUI CHE POSSONO ESSERE APPLICATI
AI TERMINI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 4

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
I. DANIMARCA.		
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	2,6%
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	1,2%
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8%
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %
	II. altre:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	fresche	3 %
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	fresche	4 %
	ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	freschi	4 %
II. IRLANDA.		
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	2,6%
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	1,2%
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8%
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	1. fresche	3 %
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. fresche	4 %
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	I. freschi	4 %

III. REGNO UNITO.

08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	2,6% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	1,2% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	
	1. dal 16 ottobre al 30 novembre	4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	2. dal 1° dicembre al 31 marzo	4,4%
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	1. fresche	3 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. fresche:	
	aa) dal 16 ottobre al 30 novembre	4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	bb) dal 1° dicembre al 31 marzo	4,4%
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	I. freschi:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	4,4%

PAGINA BIANCA

**PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA
E FINANZIARIA**

ARTICOLO 1.

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 40 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:

a) 18 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

b) 4 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

c) 18 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

ARTICOLO 3.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:

progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Giordania e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Giordania,

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

ARTICOLO 4.

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

ARTICOLO 5.

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi giordani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

ARTICOLO 7.

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Giordania, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Giordania, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 8.

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) in genere:

lo Stato giordano;

b) con l'accordo dello Stato giordano, per progetti ed azioni da esso approvati:

gli organismi pubblici di sviluppo della Giordania;

gli organismi privati che operano in Giordania per lo sviluppo economico e sociale;

le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione giordana;

le associazioni di produttori cittadini giordani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

i borsisti e tirocinanti inviati dalla Giordania nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 9.

1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e la Giordania definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo della Giordania.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Giordania, ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Giordania o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

ARTICOLO 10.

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo della Giordania, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domane di finanziamento in collaborazione con lo Stato giordano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

ARTICOLO 11.

La Giordania o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 12.

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Giordania.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese giordane alla esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese giordane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

ARTICOLO 13.

Nel quadro della sua legislazione vigente, la Giordania riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed

azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14.

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato giordano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

ARTICOLO 15.

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, la Giordania s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 16.

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE « PRODOTTI ORIGINARI »

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

1) prodotti originari della Giordania:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Giordania;

b) i prodotti ottenuti in Giordania e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Giordania, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità;

2) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Giordania, ai sensi del presente Protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 2.

Sono considerati « totalmente ottenuti » in Giordania o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a):

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:

a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti — che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette eccetera, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per poter essere considerati originari;

f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Giordania o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dalla Giordania nella Comunità o dalla Co-

munità in Giordania, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Giordania o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Giordania:

a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

la descrizione esatta delle merci;

la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 grammi di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente Protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle

formalità di importazione delle merci non comporta *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 16.

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « Osservazioni » del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 × 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17.

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18.

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Giordania per una esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Giordania o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Giordania e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o della Giordania nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Giordania o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Giordania o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:

indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio *a posteriori* di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRAEGlich AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEDEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UNDESTEDT EFTERFOLGENDE », « صورة ضبق الاصل »

ARTICOLO 20.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « منحت في وقت لاحق »

ARTICOLO 21.

La Giordania e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

ARTICOLO 22.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Giordania e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

ARTICOLO 23.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo *a posteriori* vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25.

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 26.

1. La Comunità e la Giordania prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 27.

La Comunità e la Giordania adottano, per quel che le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 28.

Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 29.

Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Giordania, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 rilasciato *a posteriori* dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 30.

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.